



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come modificato dall'articolo 1, commi 943, 944 e 951, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 57 citato, che prevede, tra l'altro, che le regioni e gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

CONSIDERATO che il medesimo comma 3 dell'articolo 57 stabilisce che, al fine delle suddette assunzioni, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017;

VISTO l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo cui le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto «indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»;

CONSIDERATO che il predetto comma 3 dell'articolo 57 citato, dispone, altresì, che al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al secondo periodo del comma 3 citato, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;

VISTO il successivo comma 3-*bis* dell'articolo 57 citato che, nell'istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al riparto delle relative risorse, fra gli enti di cui al comma 3, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che il predetto comma 3-*bis* dispone, tra l'altro, che il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni;

VISTO l'articolo 1, comma 952, della legge n. 178 del 2020, che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine di trenta giorni sopra indicato;

VISTE le istanze presentate alla data del 31 marzo 2021, ai sensi del richiamato articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai fini del riparto delle risorse del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

PRESO ATTO che, a fronte del successivo e parziale emendamento dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 ad opera della citata legge n. 178 del 2020, le istanze nel frattempo trasmesse dalle amministrazioni non sono risultate esaustive rispetto alle informazioni necessarie a verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'accesso al contributo e che, pertanto, si è reso necessario rendere disponibile online sul portale "Lavoro Pubblico" (<https://www.lavoropubblico.gov.it>) un modulo elettronico finalizzato a raccogliere informazioni analitiche sulle unità di personale da stabilizzare in coerenza con la definitiva formulazione del disposto normativo, invitando tutte le amministrazioni che avevano presentato richiesta a compilare il modulo medesimo;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi dei dati e dell'istruttoria effettuata, è risultato che sono state presentate n. 133 istanze ammissibili per la stabilizzazione di complessive 499 unità di personale da parte degli enti di cui all'elenco allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto;

RITENUTO in attuazione del richiamato comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di ripartire le risorse del fondo riconoscendo un importo parametrato al costo annuo del personale (comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni) distinto per categoria di inquadramento giuridico in riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso gli enti che stabilizzano, in linea con provvedimenti di analogo contenuto già adottati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l'on. Renato Brunetta è nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta è conferito l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 4 agosto 2021

DECRETA

Articolo 1

Riparto delle risorse del fondo di cui al comma 3-bis dell' articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

1. Ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 medesimo presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è disposta fra le amministrazioni indicate nell'elenco allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti valori riferiti al





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'ente che opera l'assunzione. **L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e l'entità delle stesse è finalizzata all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo pieno:**

CCNL Comparto Funzioni locali	categoria D - D1	categoria C - C1	categoria B - B1
<i>Valore del contributo annuo lordo pro-capite per un'unità a tempo pieno</i>	<i>euro 40.000</i>	<i>euro 36.000</i>	<i>euro 32.000</i>
CCNL Comparto Funzioni centrali – sez. EPNE	categoria C - C1		categoria B - B1
<i>Valore del contributo annuo lordo pro-capite per un'unità a tempo pieno</i>	<i>euro 40.000</i>		<i>euro 35.000</i>

2. Le risorse suindicate sono assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato interessate mediante riparto del Fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

per IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica
amministrazione

Il Ministro dell'economia e
delle finanze





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ELENCO ALLEGATO 1

Somme da assegnare al Ministero dell'Interno, per essere erogate a favore delle seguenti amministrazioni							
N.	ente	categoria D - D1	categoria C - C1	categoria B - B1	totale unità	IMPORTO 2021 (terzo quadrimestre)	IMPORTO ANNUO DAL 2022
1	ACCUMOLI	4	5	0	9	113.333	340.000
2	ACQUASANTA TERME	4	0	0	4	53.333	160.000
3	AMANDOLA	0	1	0	1	12.000	36.000
4	AMATRICE	3	3	0	6	76.000	228.000
5	ANTRODOCO	0	1	0	1	12.000	36.000
6	APIRO	2	0	0	2	26.667	80.000
7	APPIGNANO DEL TRONTO	2	0	0	2	26.667	80.000
8	ARQUATA DEL TRONTO	6	2	0	8	104.000	312.000
9	ARRONE	2	0	0	2	26.667	80.000
10	ASCOLI PICENO	1	1	0	2	25.333	76.000
11	BARETE	2	0	0	2	26.667	80.000
12	BELFORTE DEL CHIANTI	1	2	0	3	37.333	112.000
13	BELMONTE PICENO	0	1	0	1	12.000	36.000
14	BOLOGNOLA	0	3	0	3	36.000	108.000
15	BORBONA	1	2	0	3	37.333	112.000
16	CALDAROLA	2	8	0	10	122.667	368.000
17	CAMERINO	8	6	0	14	178.667	536.000
18	CAMPLI	2	0	0	2	26.667	80.000
19	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	1	0	0	1	13.333	40.000
20	CAPESTRANO	1	0	0	1	13.333	40.000
21	CARLANTINO	0	1	0	1	12.000	36.000
22	CASCIA	1	6	0	7	85.333	256.000
23	CASTEL DI IERI	1	0	0	1	13.333	40.000
24	CASTEL DI LAMA	1	0	0	1	13.333	40.000
25	CASTEL SANT'ANGELO	1	1	0	2	25.333	76.000
26	CASTELLI	0	1	0	1	12.000	36.000
27	CASTELRAIMONDO	2	1	0	3	38.667	116.000
28	CASTELSANTANGELO SUL NERA	1	3	0	4	49.333	148.000
29	CASTORANO	1	1	0	2	25.333	76.000
30	CERRETO D'ESI	0	1	0	1	12.000	36.000
31	CERRETO DI SPOLETO	1	1	0	2	25.333	76.000
32	CESSAPALOMBO	1	2	0	3	37.333	112.000





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ELENCO ALLEGATO 1 - segue

N.	ente	categoria D - D1	categoria C - C1	categoria B - B1	totale unità	IMPORTO 2021 (terzo quadrimestre)	IMPORTO ANNUO DAL 2022
33	CINGOLI	2	0	0	2	26.667	80.000
34	CITTADUCALE	2	1	0	3	38.667	116.000
35	CITTAREALE	3	0	0	3	40.000	120.000
36	CIVITELLA DEL TRONTO	0	2	0	2	24.000	72.000
37	COLMURANO	1	0	0	1	13.333	40.000
38	COMUNANZA	1	0	0	1	13.333	40.000
39	CORRIDONIA	1	3	0	4	49.333	148.000
40	CORTINO	2	0	0	2	26.667	80.000
41	COSSIGNANO	1	1	0	2	25.333	76.000
42	CROGNALETO	1	2	0	3	37.333	112.000
43	CUGNOLI	1	0	0	1	13.333	40.000
44	ESANATOGLIA	1	1	0	2	25.333	76.000
45	FIASTRA	3	1	0	4	52.000	156.000
46	FIUMINATA	0	1	0	1	12.000	36.000
47	FORCE	3	2	0	5	64.000	192.000
48	GAGLIOLE	0	1	0	1	12.000	36.000
49	GONZAGA	1	0	0	1	13.333	40.000
50	GUALDO	2	0	1	3	37.333	112.000
51	L'AQUILA	29	39	0	68	854.667	2.564.000
52	LEONESSA	1	3	0	4	49.333	148.000
53	MACERATA	2	1	0	3	38.667	116.000
54	MALTIGNANO	0	1	0	1	12.000	36.000
55	MASSA FERMANA	0	2	0	2	24.000	72.000
56	MATELICA	1	3	0	4	49.333	148.000
57	MICIGLIANO	0	2	0	2	24.000	72.000
58	MOGLIANO	1	1	0	2	25.333	76.000
59	MONSAMPIETRO MORICO	2	0	0	2	26.667	80.000
60	MONTALTO DELLE MARCHE	1	0	0	1	13.333	40.000
61	MONTE CAVALLO	0	1	0	1	12.000	36.000
62	MONTE RINALDO	0	1	0	1	12.000	36.000
63	MONTE SAN MARTINO	2	0	0	2	26.667	80.000
64	MONTE VIDON CORRADO	1	0	0	1	13.333	40.000
65	MONTEDINOVE	2	0	0	2	26.667	80.000
66	MONTEFALCONE APPENNINO	1	0	0	1	13.333	40.000





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ELENCO ALLEGATO 1 - segue

N.	ente	categoria D - D1	categoria C - C1	categoria B - B1	totale unità	IMPORTO 2021 (terzo quadrimestre)	IMPORTO ANNUO DAL 2022
67	MONTEFORTINO	2	1	0	3	38.667	116.000
68	MONTEGALLO	2	3	0	5	62.667	188.000
69	MONTEGIORGIO	0	1	0	1	12.000	36.000
70	MONTELEONE DI FERMO	1	0	0	1	13.333	40.000
71	MONTELEONE DI SPOLETO	3	2	0	5	64.000	192.000
72	MONTEMONACO	1	1	0	2	25.333	76.000
73	MONTORIO AL VOMANO	0	1	0	1	12.000	36.000
74	MUCCIA	1	4	0	5	61.333	184.000
75	NORCIA	13	2	0	15	197.333	592.000
76	OFFIDA	3	0	0	3	40.000	120.000
77	ORTEZZANO	0	1	0	1	12.000	36.000
78	PALMIANO	1	0	1	2	24.000	72.000
79	PENNA SAN GIOVANNI	1	0	0	1	13.333	40.000
80	PETRIOLO	0	1	0	1	12.000	36.000
81	PIEVE TORINA	2	1	0	3	38.667	116.000
82	PIORACO	1	1	0	2	25.333	76.000
83	POGGIO BUSTONE	1	1	0	2	25.333	76.000
84	POGGIO SAN VICINO	1	1	0	2	25.333	76.000
85	POGGIODOMO	0	1	0	1	12.000	36.000
86	POLINO	0	2	0	2	24.000	72.000
87	POLLENZA	0	2	0	2	24.000	72.000
88	POSTA	1	3	0	4	49.333	148.000
89	PRECI	0	1	0	1	12.000	36.000
90	PROVINCIA ASCOLI PICENO	5	0	0	5	66.667	200.000
91	PROVINCIA FERMO	5	0	0	5	66.667	200.000
92	PROVINCIA L'AQUILA	3	0	0	3	40.000	120.000
93	PROVINCIA MACERATA	17	0	0	17	226.667	680.000
94	PROVINCIA PERUGIA	1	0	0	1	13.333	40.000
95	PROVINCIA RIETI	5	1	0	6	78.667	236.000
96	PROVINCIA TERAMO	4	0	0	4	53.333	160.000
97	REGIONE ABRUZZO - GIUNTA	0	3	0	3	36.000	108.000
98	REGIONE LAZIO - GIUNTA	2	0	0	2	26.667	80.000
99	REGIONE MARCHE - GIUNTA	7	5	0	12	153.333	460.000
100	REGIONE MOLISE - GIUNTA	5	18	1	24	293.333	880.000





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ELENCO ALLEGATO 1 - segue

N.	ente	categoria D - D1	categoria C - C1	categoria B - B1	totale unità	IMPORTO 2021 (terzo quadrimestre)	IMPORTO ANNUO DAL 2022
101	RIETI	2	0	0	2	26.667	80.000
102	RIPE SAN GINESIO	1	0	0	1	13.333	40.000
103	RIVODUTRI	0	1	0	1	12.000	36.000
104	ROCCA DI CAMBIO	0	1	0	1	12.000	36.000
105	ROCCA DI MEZZO	0	1	0	1	12.000	36.000
106	ROCCA SANTA MARIA	1	1	0	2	25.333	76.000
107	ROCCAFLUVIONE	2	1	0	3	38.667	116.000
108	ROTELLA	1	1	0	2	25.333	76.000
109	SAN GINESIO	5	2	0	7	90.667	272.000
110	SAN SEVERINO MARCHE	3	4	0	7	88.000	264.000
111	SANT'ANATOLIA DI NARCO	2	0	0	2	26.667	80.000
112	SANT'ANGELO IN PONTANO	0	1	0	1	12.000	36.000
113	SARNANO	5	1	0	6	78.667	236.000
114	SCHEGGINO	2	0	0	2	26.667	80.000
115	SEFRO	0	2	0	2	24.000	72.000
116	SELLANO	1	1	0	2	25.333	76.000
117	SERRAPETRONA	0	2	0	2	24.000	72.000
118	SERRAVALLE DI CHIANTI	0	3	0	3	36.000	108.000
119	SERVIGLIANO	0	1	0	1	12.000	36.000
120	SMERILLO	1	0	0	1	13.333	40.000
121	SPOLETO	8	5	0	13	166.667	500.000
122	TOLENTINO	4	2	4	10	120.000	360.000
123	TORRICELLA SICURA	0	2	0	2	24.000	72.000
124	TOSSICIA	1	0	0	1	13.333	40.000
125	TREIA	4	1	0	5	65.333	196.000
126	URBISAGLIA	0	1	0	1	12.000	36.000
127	USSITA	1	3	0	4	49.333	148.000
128	VALFORNACE	0	2	0	2	24.000	72.000
129	VALLO DI NERA	3	0	0	3	40.000	120.000
130	VENAROTTA	4	0	0	4	53.333	160.000
131	VISSO	0	8	0	8	96.000	288.000
TOTALE		259	226	7	492	6.240.000	18.720.000





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ELENCO ALLEGATO 1 - segue

Somme da assegnare al Ministero della transizione economica, per essere erogate a favore delle seguenti amministrazioni							
N.	ente	categoria C - C1		categoria B - B1	totale unità	IMPORTO 2021 (terzo)	IMPORTO ANNUO DAL 2022
132	PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI	6		0	6	80.000	240.000
133	PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA	0		1	1	11.667	35.000
TOTALE		6	0	1	7	91.667	275.000
TOTALE COMPLESSIVO							
		265	226	8	499	6.331.667	18.995.000

